

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 3 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario, disponeva in data 10 giugno 2008 un bonifico in valuta estera per 580.000 dollari e, a seguito di tale operazione, riceveva la contabile di esecuzione con valuta di addebito 10 giugno 2008 recante l'indicazione del cambio euro/dollaro praticato, pari ad 1,548.

Con reclamo del 18 giugno 2008 il ricorrente contestava all'intermediario il cambio applicato al bonifico.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 22 settembre 2008 sostenendo la correttezza del cambio applicato all'operazione ed osservando come lo stesso fosse quello rilevato sul mercato al momento di effettuazione del bonifico (c.d. cambio "al durante"), ovvero alle ore 15.28 del 10 giugno 2008. Con la medesima comunicazione forniva al ricorrente l'indicazione dei cambi praticati nelle varie ore della giornata.

Con successivo reclamo dell'11 maggio 2009, il ricorrente contestava nuovamente il cambio applicato al bonifico, sostenendo, in particolare, che il cambio euro/dollaro pubblicato sulla stampa il giorno successivo all'operazione, e relativo al 10 giugno 2008, fosse pari ad 1,5526 e che, comunque, nessun operatore gli aveva preventivamente spiegato che il cambio applicato sarebbe stato quello "del durante".

Sosteneva, infine, di non aver ricevuto alcuna documentazione circa l'orario in cui sarebbe stata effettuata l'operazione e rilevava come, in ogni caso, il cambio praticato risultasse inferiore a tutti i cambi comunicati dall'intermediario e riferiti al durante del 10 giugno 2008.

L'intermediario, riscontrando il nuovo reclamo con lettera del 18 dicembre 2009, precisava che *"per le operazioni della specie (bonifico transfrontaliero in valuta estera con acquisto della relativa valuta mediante addebito sul conto corrente in euro), essendo di importo (e controvalore) superiore ad euro 15.500 la Banca, come previsto nelle condizioni di trasparenza applica la quotazione denaro/lettera rilevata sul mercato delle valute nel momento di esecuzione dell'operazione (durante), attesa l'assenza di istruzioni specifiche*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

da Lei impartite e considerato che il cambio BCE è utilizzabile esclusivamente per transazioni di importo inferiore ad euro 15.500”.

Ribadendo la legittimità del cambio applicato, in quanto pari a quello rilevato sul mercato delle divise nel momento di effettuazione dell'operazione, osservava, infine, come *“a seguito dell'abolizione del fixing sulle valute, avvenuta con la legge n. 312 del 1993, ogni Banca è legittimata ad applicare, alle operazioni di negoziazione in divisa estera, il cambio quotato al momento in cui si esegue l'operazione stessa, mentre la rilevazione dei cambi effettuata dall'Ufficio Italiano Cambi e diffusa dalla stampa specializzata è indicativa, esclusivamente, dell'andamento delle divise ed ha una finalità meramente statistica”.*

In data 5 novembre 2009 il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo al Collegio di voler verificare la legittimità del cambio euro/dollaro applicato dall'intermediario per l'operazione di bonifico in valuta estera.

Con le controdeduzioni presentate in data 9 marzo 2010 l'intermediario chiedeva al Collegio di voler respingere la domanda del ricorrente, evidenziando come al bonifico di 580.000 dollari fossero state applicate le condizioni previste dal Foglio Informativo relativo al Servizio bonifici transfrontalieri (che allegava) ed, in particolare, la propria quotazione denaro o lettera della divisa contro l'euro.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti di essere accolto in quanto infondato.

Il caso in esame riguarda l'esecuzione di un bonifico estero ed, in particolare, l'acquisto di valuta estera effettuato nell'ambito di un rapporto di conto corrente da parte dell'intermediario a favore del ricorrente.

Tale fattispecie rientra nella categoria dei servizi accessori resi dall'intermediario alla propria clientela, con conseguente applicabilità delle norme in tema di mandato.

Il ricorrente contesta il cambio applicato dall'intermediario all'operazione in questione lamentando che lo stesso fosse il più alto registrato nella giornata.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dall'intermediario nell'esecuzione dell'ordine di bonifico, con conseguente applicazione del cambio rilevato sul mercato al momento di effettuazione dell'operazione, sia stato conforme agli obblighi di diligenza e correttezza che gravano sull'intermediario stesso.

Come espressamente previsto nel Foglio Informativo relativo al Servizio Bonifici transfrontalieri, che risulta essere stato consegnato al ricorrente, la Banca è libera di applicare alle transazioni in valuta straniera la propria quotazione denaro.

Dagli adempimenti istruttori disposti dalla Segreteria Tecnica è emerso come l'ordine di bonifico impartito dal cliente, regolarmente compilato e sottoscritto dallo stesso, sia stato trasmesso all'ufficio competente della Banca alle ore 12.30 ed eseguito dallo stesso ufficio alle ore 15.28.

Non risulta, inoltre, che il cliente abbia impartito all'Intermediario alcuna particolare istruzione o eventuale limitazione nell'esecuzione della richiesta operazione.

Osserva il Collegio come l'intermediario abbia eseguito l'ordine di bonifico applicando allo stesso il cambio al durante, e cioè il cambio rilevato dalla Banca nel momento in cui è stata eseguita l'operazione.

Ed, infatti, la schermata prodotta dall'intermediario relativa al cambio euro/dollaro al momento dell'esecuzione dell'operazione, evidenziava un cambio pari a 1,5488, cambio effettivamente applicato dall'intermediario.

Tale operazione è stata, dunque, correttamente eseguita dall'intermediario in conformità con quanto previsto nel Foglio Informativo, pacificamente consegnato al ricorrente.



Nel Foglio Informativo, infatti, l'oscillazione del tasso di cambio applicabile in sede di regolamento (nei casi di bonifici espressi in una divisa diversa da quella del conto di addebito/accredito) viene espressamente indicata quale principale rischio connesso a tali operazioni (pag. 2).

Tra le condizioni economiche elencate nel detto Foglio Informativo viene specificato come la valuta di addebito coincida con quella del giorno di esecuzione dell'operazione (pag. 11).

La contabile dell'operazione consegnata al cliente riporta l'indicazione sia del cambio euro/dollaro applicato, pari ad 1,548, sia delle spese e delle commissioni, in linea con quelle pubblicizzate nel Foglio informativo.

In particolare, le commissioni di servizio applicate, pari ad euro 281,01 e, quindi, allo 0,75 per mille, risultano minori rispetto a quelle dell'1,50 per mille pubblicizzate a pagina 11 del Foglio Informativo.

Ciò premesso, il Collegio non ritiene rilevante che i cambi euro/dollaro immediatamente precedenti ed immediatamente successivi all'operazione effettuata fossero diversi da quelli applicati al ricorrente in quanto l'intermediario ha correttamente applicato il cambio rilevato nel momento di esecuzione dell'ordine ricevuto.

Si palesa, infine, priva di rilievo la contestazione del ricorrente relativa al diverso cambio euro/dollaro pubblicato dalla stampa il successivo 11 giugno 2008 e relativo alle precedente giornata.

Come già evidenziato dall'Intermediario nelle proprie controdeduzioni, infatti, la rilevazione dei cambi diffusa dalla stampa specializzata ha una finalità statistica ed indicativa dell'andamento delle divise.

Osserva il Collegio, infine, come anche la contestazione del ricorrente circa il ritardo nell'esecuzione dell'ordine debba essere disattesa in quanto l'intermediario ha eseguito l'ordine nella medesima giornata in cui lo ha ricevuto, con un intervallo temporale di sole tre ore circa.

A tal fine occorre precisare come anche ai sensi dell'art. 15, comma I, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento, l'intermediario sia tenuto ad indicare il momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e l'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputino pervenuti nelle giornate successive nonché il tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento senza avere alcun obbligo di fornire l'indicazione specifica dell'ora in cui verrà data esecuzione ad un ordine di bonifico.

Non si ravvisa dunque nel comportamento tenuto dall'intermediario alcuna violazione degli obblighi di diligenza e correttezza posti dalle norme sul mandato e recentemente specificati dalle già richiamate *"Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza della relazioni tra intermediari e clienti del 29 luglio 2009 e successivo aggiornamento del 15 febbraio 2010"* dettate dalla Banca d'Italia.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 740 del 16 luglio 2010

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO